



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETA', FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005

Art. 18 (Convenzione Quadro)

- La firma e l'entrata in vigore a. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. b. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. c. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo precedente. d. Per ogni Stato firmatario che esprima posteriormente il proprio consenso ad essere vincolato ad essa, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

Versione in vigore dal 23 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

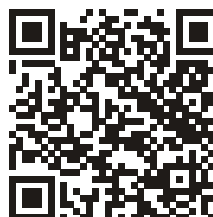
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005
Estremi	Legge 1 ottobre 2020, n. 133
Partizione	Convenzione Quadro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-133-2020/convenzione-quadro-art-18>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it